



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

BANDO ORDINARIO ANNO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 431/98 Art. 11 "Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione" e della Deliberazione Giunta Regionale n.154 del 16.02.2026;

In ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 28/05/2026;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al giorno 01/07/2026 a pena di esclusione, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo si intende a parziale rimborso di quanto effettivamente corrisposto a titolo di canone di locazione nell'anno 2026.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora classificate utilmente e secondo scorrimento di graduatoria, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2026 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva e fino al 31/12/2026 **(il contributo è quindi relativo ai canoni di locazione corrisposti nel 2026).**

Le domande non correttamente compilate e non complete della documentazione prevista dal Bando saranno escluse senza ulteriori comunicazioni.

Art. 1 Requisiti e condizioni per l'accesso al contributo

Per la partecipazione al presente Bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione, dei seguenti requisiti e condizioni:

1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea e il possesso di un permesso di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

2) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e che deve essere posto nel Comune di Capoliveri;

3) titolarità di un contratto di locazione di un alloggio, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale (salvo opzione della cedolare secca ai sensi dell'art.3 del D.lgs.23/2011) adibito ad abitazioni principale. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio. Possono essere accettati altresì contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a loro volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo;

4) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Capoliveri. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia);

Un alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

5) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti 4. e 5. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;

6) valore del patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.

Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e

Possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti, i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto.

Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98, non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Assegno di Inclusione né con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale (ad esempio "Giovanisi").

8) Possesso della certificazione con un valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n 159 del 05/12/2013 non superiore a € 32.724,49;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
 - b) casi in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali;
 - c) verifica del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
- Nel caso di richiedenti ISE zero, i cittadini devono sottoscrivere una dichiarazione di atto notorio sotto la propria responsabilità da cui si evincano le condizioni di cui al punto a e b.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e 2° grado;

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi pena la decadenza dal beneficio.

Art. 2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla di apertura del bando.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- il numero di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti presenti nel nucleo familiare con invalidità accertata;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- il numero dei figli a carico;
- presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende USL;

- nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 Determinazione della situazione economica e patrimoniale (Accesso alle Fasce di reddito).

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.p.c.m n. 159 /2013, non superiore a € 32.724,49 verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

Fascia A - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026(€ 16.114,80). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 e l'importo di € 32.724,49 - Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G. R. n. 630/2013).

Saranno esclusi dal contributo coloro che avranno percepito durante l'anno 2026 anche parte di esso, l'assegno di inclusione (ADI);

I percettori di assegno di inclusione nell'anno 2026, dovranno comunicare al Comune entro e non oltre il 15.01.2027 l'ammissione a tale misura di sostegno al reddito per l'esclusione dalla graduatoria.

In caso di indebito riconoscimento del contributo affitti i beneficiari saranno tenuti alla restituzione delle somme percepite alla Amministrazione comunale.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti e documentazione

E' obbligatoria al momento della presentazione della domanda essere in possesso della certificazione ISEE 2026 priva di omissioni e/o difformità o in alternativa la ricevuta della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU). Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa certificazione. Per i soggetti che dichiarino "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo dovrà essere allegata la certificazione come specificato all'art.1 punto 11). Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive. L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto

o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso (vedi art. 12 del presente bando).

Art. 5 Articolazioni delle graduatorie

La graduatoria sarà articolata sulla base di due distinti inserimenti per i concorrenti risultati idonei:

- 1) concorrenti inseriti nella Fascia A
- 2) concorrenti inseriti nella Fascia B e una lista dei concorrenti ESCLUSI dalle suddette graduatorie per mancanza dei requisiti.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

- per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6
- per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

In rapporto all'incidenza canone reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A:

- Incidenza canone reddito dal 14/% al 25%
punti 1
- Incidenza canone reddito oltre il 25%
fino al 35% punti 2
- Incidenza canone reddito oltre il 35% fino al
50% punti 3
- Incidenza canone reddito superiore al 50%
punti 4

Fascia B:

- incidenza canone reddito dal 24% al 35%
punti 1
- incidenza canone reddito oltre il 35% fino al
50% punti 2
- incidenza canone reddito superiore al 50%
punti 3

Art. 6 Punteggi di priorità da assegnare alle fasce A e B

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguente condizioni:

- nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione, punti 2 (il punteggio si estende al nucleo di 3

persone laddove dove vi sia presenza di un soggetto di minore età, figlio o affidati dall'autorità giudiziaria)

- genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico, punti 1
- nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico) punti 1
- presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta, dall'autorità competente, una invalidità superiore ai 2/3, punti 1
- nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando, punti 1

I punteggi di priorità non sono cumulabili tra loro.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

In caso di parità prevale la maggiore incidenza tra il canone ed il reddito.

In caso di ulteriore parità avranno priorità i nuclei familiari seguiti dal servizio sociale con maggior numero di figli a carico.

In caso di ulteriore parità si effettua un sorteggio.

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria è redatta entro il 30/08/2026 secondo i criteri di cui ai precedenti articoli del presente bando sul sito ufficiale del Comune.

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio in forma pseudonimizzata indicando il protocollo di presentazione della domanda e la data.

Sarà inoltre indicato il punteggio riportato, l'incidenza del canone di locazione sul reddito e i valori ISE e ISEE.

Detta graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio "on line" del Comune per 10 giorni consecutivi.

Non saranno inviate comunicazioni inerenti pubblicazione della graduatoria medesima.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso in carta libera al responsabile del servizio sociale (avendo cura di sottoscriverlo e allegare un documento valido specificando chiaramente il motivo a pena di non ammissibilità). Il ricorso deve essere presentato entro i 10 giorni dalla

pubblicazione dell'atto al protocollo del Comune di Capoliveri, per raccomandata A/R (anche in tal caso deve pervenire entro i termini) o via PEC a:

comunecapoliveri@pcert.it. Trascorsi i termini per la presentazione dei ricorsi senza che ne siano pervenuti, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Toscana entro 60 gg dalla pubblicazione;

- ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione;

Art. 8 Utilizzo delle risorse

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni trasferite al Comune dalla Regione Toscana ed eventualmente stanziati dall'Ente Locale ridotte proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto, inseriti in graduatoria, in base ai fondi effettivamente disponibili, in rapporto al fabbisogno teorico spettante, riservando l'80% delle risorse ai cittadini in fascia A e il 20% ai cittadini in fascia B, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva.

Il fabbisogno teorico sarà calcolato con riguardo alle ricevute relative alle mensilità effettivamente pagate da tutti i soggetti inseriti in graduatoria definitiva, dal mese di gennaio 2026 al mese di dicembre 2026.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00. Pertanto, in caso di contributi inferiori ad Euro 200,00, non si potrà procedere all'attribuzione dell'importo.

In caso di riduzione percentuale che comporti dei centesimi in avanzo, l'esubero sarà attribuito al primo in graduatoria di fascia A.

I dati riferiti alla liquidazione del contributo agli aventi diritto saranno trasmessi all'INPS mediante portale SIUSS.

Art. 9 Durata ed entità del contributo

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;
- c) qualora l'Ufficio verificasse una coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione dei nuclei familiari coabitanti. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti e comunque riferito all'anno 2026 al netto degli oneri accessori.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro

alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 Modalità per la erogazione del contributo

I concorrenti inseriti in graduatoria definitiva, dovranno presentare ricevute e/o giustificativi di pagamento del canone di locazione entro il 15/1/2027 al protocollo comunale o via PEC comunecapoliveri@pcert.it o all'ufficio servizi sociali.

In questa fase la mancata presentazione comporta la decadenza dal relativo beneficio (senza ulteriori avvisi). Il Comune provvede alla liquidazione del contributo l'anno successivo a quello cui si riferisce il Bando (2026) in un'unica soluzione e dopo l'avvenuto trasferimento da parte della Regione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda sottoscritta dall'istante.

Il contributo erogato potrà essere soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Capoliveri.

Art. 11 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Capoliveri. Detti moduli sono distribuiti presso l'Ufficio servizi Sociali del comune di Capoliveri. Oppure sono scaricabili on line sul sito ufficiale del Comune di Capoliveri www.comune.capoliveri.li.it.

Le domande, debitamente sottoscritte e correttamente compilate, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione a pena di esclusione, complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicare l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Art. 12 Controlli e sanzioni

Così come previsto dalla delibera regionale citata, il Comune ha facoltà di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio, nel caso ritenga opportuna una più attenta valutazione nel merito ai controlli previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n.

445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 13 Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Capoliveri fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Capoliveri.

A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio Sociale.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre

reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 14 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla Deliberazione di Giunta Regionale 154 del 16/02/2026 e alla Deliberazione di Giunta comunale.

Art.15 Responsabile del Procedimento.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Martina Franceschini (Legge n. 241/1990).

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali:
0565/967646 -0565/967611.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Martina Franceschini

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)